MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro

Interpello n. 5/2026

Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro
(Articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

Oggetto: Interpello ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni. Seduta della Commissione del 22 ottobre 2026.

Il Sindacato Lavoratori Comunicazione - CGIL ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito ai seguenti quesiti: « **1**) (…) *Il Medico Competente, deve visitare "solo i Locali Aziendali", **o dato che** - per consolidata Giurisprudenza, anche Penale che ritiene che il DL è obbligato a valutare tutti i rischi presenti nel luogo di lavoro nei quali sono chiamati ad operare i dipendenti, ovunque essi siano situati, per svolgervi le mansioni affidategli – **deve visitare tutti i luoghi**, anche a campione, in cui i lavoratori sono chiamati a svolgere la loro attività lavorativa in maniera fissa ma orograficamente diverse? **2)** (…) il DVR deve essere aggiornato: a) - ad ogni ristrutturazione aziendale, che modifichi tempi, luoghi, tempi e km di effettiva prestazione, **al di la del tempo trascorso tra le stesse? b) -** per mansione generica dell'Unità Produttiva, **o per singola attività lavorativa dell' Unità Produttiva, qualora questa risulti identica per mansione, ma nei fatti orografia diversa? 3)** per quanto disposto **dall'art. 41 comma 2 lettera e) ter,** la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, **al fine di verificare l'idoneità alla mansione,** è Obbligatoria per il Datore di Lavoro solo per i Lavoratori e Mansioni già soggetti a Sorveglianza Sanitaria, **o è per tutti i lavoratori e lavoratrici al di la della mansione effettuata? 4 –** Rientrano nell'obbligo di Sorveglianza Sanitaria le mansioni **genericamente non considerate** nel DVR che, invece vista la particolarità attività lavorativa svolta prevalentemente all'esterno, e con strumenti e mezzi aziendali sono nello specifico soggetti **a più singoli** rischi rientranti nella specifica tutela*?».

Al riguardo, premesso che:

- l'articolo 25 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, rubricato "*Obblighi del medico competente*", al comma 1, lettera *l)* dispone che il medico competente *"visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi*";

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale
per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e per le politiche assicurative

Divisione I- Segreteria della Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro
Via di S. Nicola da Tolentino, 1
00187 Roma
Tel. Segreteria: 06.46835601

E-Mail: interpellosicurezza@lavoro.gov.it
Pec: DGsalutesicurezza.div1@pec.lavoro.gov.it
www.lavoro.gov.it

m_lps.AZFIVQQ.REGISTRO UFFICIALE.E.0016426.09-11-2026

- l'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 disciplina l'"*Oggetto della valutazione dei rischi*";
- l'articolo 29, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 detta disposizioni in merito alle "*Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi*" e, in particolare, al comma 3 prevede "*La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali. Anche in caso di rielaborazione della valutazione dei rischi, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell'aggiornamento delle misure di prevenzione e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza*";
- l'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, rubricato "*Sorveglianza sanitaria*", al comma 2, lettera *e-ter)* sancisce che la sorveglianza sanitaria comprende: "*visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, qualora sia ritenuta necessaria dal medico competente al fine di verificare l'idoneità alla mansione*. *Qualora non ritenga necessario procedere alla visita, il medico competente è tenuto a esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica*"

la Commissione, per quanto concerne il primo quesito, ritiene che la previsione di cui al citato articolo 25, comma 1, lettera *l)* vada interpretata in coerenza con il complessivo impianto del decreto legislativo n. 81 del 2008 e, in particolare, con le disposizioni di cui agli articoli 28 e 29, che impongono la valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori connessi all'attività lavorativa. Ne consegue che l'obbligo di visita degli ambienti di lavoro da parte del medico competente non può ritenersi limitato ai soli locali aziendali in senso stretto, ma deve estendersi a tutti i contesti in cui l'attività lavorativa viene effettivamente svolta, nella misura in cui essi assumano rilievo ai fini della valutazione dei rischi, anche alla luce degli esiti della sorveglianza sanitaria.

Resta fermo che le modalità di assolvimento di tale obbligo devono essere individuate tenendo conto delle specificità dell'organizzazione del lavoro e delle risultanze della valutazione dei rischi. A tal fine, il datore di lavoro, con la collaborazione del medico competente, è tenuto a definire, nell'ambito del processo valutativo, criteri idonei a garantire la selezione di ambienti

significativi e rappresentativi da sottoporre a visita, ove ciò risulti coerente rispetto alle finalità di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Per quanto riguarda il secondo quesito, la Commissione ritiene che l'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008 dispone che la valutazione dei rischi debba essere rielaborata immediatamente in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro che risultino significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori. Ne consegue che non ogni modifica organizzativa comporta automaticamente l'obbligo di aggiornamento del documento di valutazione dei rischi, il quale si impone, peraltro, a prescindere dall'intervallo temporale intercorso tra le diverse modifiche.

La valutazione dei rischi deve, inoltre, essere condotta con riferimento alle concrete condizioni di svolgimento dell'attività lavorativa. Pertanto, anche a parità di mansione, differenti contesti operativi possono comportare una diversa esposizione ai rischi e rendere necessaria la rielaborazione del DVR qualora incidano in modo significativo sulla salute e sicurezza dei lavoratori. In tale prospettiva, assume rilievo non la mera qualificazione formale della mansione, bensì l'effettiva esposizione ai rischi derivanti dalle specifiche modalità e condizioni di esecuzione della prestazione lavorativa.

Per quanto attiene al terzo quesito, la Commissione rinvia alle conclusioni già espresse con l'interpello n. 1 del 2024, che ha precisato come "*solo i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria debbano essere sottoposti alla visita medica di cui all'articolo 41, comma 2, lettera e-ter), al fine di verificare l'idoneità dei medesimi alla mansione*".

Infine, con riferimento al quarto quesito, la Commissione ritiene che il documento di valutazione dei rischi debba rappresentare in modo puntuale e aderente le effettive condizioni di svolgimento dell'attività lavorativa. Pertanto, ove le mansioni effettivamente svolte comportino l'esposizione a rischi per i quali la normativa prevede la sorveglianza sanitaria, il datore di lavoro è tenuto ad attivarla, in coerenza con le risultanze della valutazione dei rischi.

Il Presidente della Commissione
Dott.ssa Maria Teresa Palatucci

Firmato digitalmente
da Maria Teresa Palatucci
in data 09/11/2026

Documento firmato digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale
per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e per le politiche assicurative

Divisione I- Segreteria della Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro
Via di S. Nicola da Tolentino, 1
00187 Roma
Tel. Segreteria: 06.46835601

E-Mail: interpellosicurezza@lavoro.gov.it
Pec: DGsalutesicurezza.div1@pec.lavoro.gov.it
www.lavoro.gov.it